

UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO GIULIANOVA

REGOLAMENTO DEL PORTICCIOLO TURISTICO ORDINANZA N° 104/96

ROSETO DEGLI ABRUZZI

Il Tenente di Vascello (CP) Pil. A. Salvatore DENARO, Capo del Circondario Marittimo di Giulianova;

VISTA: la propria Ordinanza n. 14/94, in data 16.07.94;

RITENUTO: necessario emanare norme regolamentari che disciplinano tutte le attività che si svolgono nel Porto turistico a salvaguardia della vita umana e della sicurezza delle operazioni in genere;

VISTE: gli artt. 17, 28, 30, 68, 81, 1164, 1174, 1231 e 1255 del Codice della Navigazione, 59 del Regolamento di esecuzione e 39 - 2° e 3° comma della Legge 11.02.71 n° 50 e successive modifiche ed integrazioni;

ORDINA

Art. 1 - E' approvato e reso esecutivo a far data da quella odierna, l'unito "Regolamento del Porticciolo Turistico Vallonchini" di Roseto degli Abruzzi.

Art. 2 - Qualora per la pratica attuazione dell'annesso Regolamento necessitino lavori e/o interventi, l'Ente concessionario dovrà munirsi della preventiva Autorizzazione del Capo del Compartimento Marittimo di Pescara.

Art. 3 - I contravventori alle norme della presente Ordinanza saranno puniti ai sensi degli artt. 1164, 1174, 1231 e 1255 del Codice della Navigazione e, ove ricorra, a norma dell'art. 39 della Legge 11.02.71 n. 50 e successive modifiche ed integrazioni, salvo che il fatto non costituisce diverso e più grave reato.

Art. 4 - L'Ordinanza n. 14/94 in data 16.07.94 è abrogata.

Art. 5 - E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza.

Giulianova, li 30.04.1996



IL COMANDANTE
Tenente di Vascello (CP) Pil. A.
Salvatore DENARO

**REGOLAMENTO DEL PORTICCILO TURISTICO
"C. VALLONCHINI"**

ROSETO DEGLI ABRUZZI

PREMESSA

Ai fini del presente Regolamento sarà indicato come:

- **Autorità Marittima** - l'Ufficio Circondariale Marittimo di Giulianova e l'Ufficio Locale Marittimo di Roseto degli Abruzzi, ciascuno per quanto di competenza;
- **Società** - Il Circolo Nautico "C. Vallonchini", titolare della concessione demaniale marittima.
- **Utente** - la persona fisica o giuridica cui risulti assegnato l'ormeggio o il bene o che, comunque, si trovi ad usufruirne.

Art. 1

Sfera di applicazione. il presente Regolamento vincola tutti coloro che utilizzano a qualsiasi titolo, beni ed infrastrutture che, comunque, incidono nell'ambito della concessione demaniale.

Art. 2

Modifiche al Regolamento. La Società potrà in ogni momento, con propria deliberazione, proporre all'Autorità Marittima modifiche ed aggiornamenti al presente Regolamento ai fini di una migliore gestione, esercizio ed uso del Porto Turistico.

Art. 3

Rapporti con l'Autorità Marittima. I rapporti con l'Autorità Marittima o con altri organi dello Stato interessati, possono essere intrattenuti solo dalla Società.

Obblighi del Concessionario. La Società è tenuta a garantire lo svolgimento e la piena funzionalità dei seguenti servizi: a) sicurezza, secondo le disposizioni della Società, ed è responsabile del pagamento che è dovuto dalle imprese concessionarie.

- a) pulizia dello specchio acqueo;
- b) pulizia dei pontili e delle banchine, nonché raccolta rifiuti; sono tenuti a proteggere le cose di terzi;
- c) servizi antincendio e antinquinamento, secondo le prescrizioni dell'Autorità Marittima;
- d) diritto all'ormeggio dei natanti;
- e) servizi idrici, elettrici, igienici, telefonici e loro manutenzione;
- f) illuminazione del Porto;
- g) segnalamenti marittimi;
- h) servizio di sorveglianza nell'ambito della concessione demaniale;
- i) assistenza radiotelefonica di cui al successivo art. 34 e pronto intervento per i sinistri che si dovessero verificare nell'ambito portuale.

Fermo restando le attribuzioni e le prerogative dell'Autorità Marittima, Doganale e di Pubblica Sicurezza, la Società controlla e coordina tutte le attività che si svolgono nell'ambito del Porto Turistico emanando disposizioni di carattere generale e particolare tese alla migliore regolamentazione di dette attività.

Essa persegue i propri fini sia a mezzo di proprio personale sia a mezzo di persone fisiche o giuridiche alle quali la Società abbia disposto l'affidamento per specifiche attività.

In ogni caso, il personale autorizzato ad operare nell'ambito della concessione demaniale dovrà essere riconoscibile per la tenuta ed a mezzo di apposito cartellino riportante il nome e la qualifica.

Il personale che svolge incarichi operativi deve essere in possesso degli indispensabili requisiti tecnici e capacità specifiche per ciascun settore o ramo d'impiego, avuto anche riguardo alla necessità di garantire la sicurezza dell'approdo dei natanti e di quanti operano nel Porto stesso. Tutti coloro che esercitano stabilmente una qualsiasi attività nell'ambito del Porto Turistico sono soggetti alla vigilanza dell'Autorità Marittima e devono essere preventivamente iscritti nel registro di cui all'art. 68 del Codice della Navigazione, qualora ritenuto necessario dalla suddetta Autorità.

Art. 5

Vigilanza. Il personale alle dirette dipendenze della Società potrà in ogni momento dare le opportune disposizioni per l'osservanza del presente Regolamento da parte di chi si trovi nell'ambito portuale.

Ogni trasgressione dovrà essere immediatamente comunicata alla Società per i provvedimenti di competenza.

Qualora nella fattispecie si ravvisino reati marittimi, la questione dovrà essere portata a conoscenza dell'Autorità Marittima per i provvedimenti di competenza.

Art. 6

Responsabilità ed obblighi dell'utente. L'utente è tenuto alla stretta osservanza delle leggi in generale, delle norme del presente Regolamento, dei Regolamenti in materia di regime amministrativo delle navi, doganale, di polizia e di sicurezza, nonché delle disposizioni della Società, ed è responsabile sia penalmente che civilmente delle infrazioni commesse.

L'utente è tenuto, inoltre, a mettere in atto tutte le misure idonee a proteggere le cose di sua proprietà da furti, danneggiamenti e simili.

In sintesi, per "effettivo ingombro" si deve intendere: "fuori tutto" dell'imbarcazione. A tal fine le imbarcazioni sono divise in categorie, ciascuna con posti di ormeggio e posti di ancoraggio.

Art. 7

Disponibilità del posto di ormeggio. I posti di ormeggio devono essere contrassegnati da segnaletica adeguata. L'utente, dal momento della consegna, ha piena disponibilità dell'ormeggio assegnatogli e la Società provvederà perché questo sia mantenuto sempre libero anche in caso di assenza prolungata, salvo diversa disposizione da parte della Società (cessione temporanea, affitto, uso, ecc.). Nei casi in cui l'utente intende utilizzare il posto di ormeggio assegnatogli in modo diverso dai patti contrattuali, dovrà essere preventivamente autorizzato dalla Società.

Art. 8

Divieto di ormeggio al di fuori del posto assegnato. Ciascuno utente deve usufruire esclusivamente dell'ormeggio a lui assegnato, con divieto assoluto di ormeggiare altrove.

In caso di inottemperanza, la Società provvederà, di concerto con l'Autorità Marittima, a far rimuovere le imbarcazioni a spese dell'inadempiente e ad ormeggiarle al posto loro assegnato o alle banchine di transito.

La Società è facoltizzata ad assegnare temporaneamente all'utente un diverso posto di ormeggio per esigenze tecniche ed operative portuali. La Società inoltre ha la facoltà di effettuare modifiche alla strutture portuali per comprovate esigenze di ordine tecnico e di funzionabilità complessiva, potendo anche, a tal fine, modificare l'ubicazione dei posti di ormeggio.

Art. 9

Registro dell'utenza portuale. La Società deve mantenere presso i propri uffici un apposito registro con l'indicazione dei nominativi degli aventi diritto all'ormeggio, sia fisso che temporaneo, nonché delle loro imbarcazioni. L'utente assegnatario, sia fisso che temporaneo, deve segnalare tempestivamente ogni variazione di imbarcazione. In ogni caso dovrà sempre essere indicato il pescaggio dell'imbarcazione. Il registro in questione dovrà essere sottoposto al visto dell'Autorità Marittima ogni 30 (trenta) giorni.

Caratteristiche degli ormeggi. Il Porto di Anversa è suddiviso in tre sezioni, e gli ormeggi sono assegnati a seconda del tipo di imbarcazione di cui.

Art. 10

Dimensioni delle imbarcazioni. Le dimensioni delle imbarcazioni da iscrivere nell'apposito registro dell'utenza portuale, vanno riferite agli effettivi ingombri dei natanti (comprese eventuali delfiniere, pulpiti, bompressi ed altri sporgenze a prua, a poppa o laterali, quali pinne stabilizzatrici, ecc.).

In sintesi, per "effettivo ingombro" si deve intendere il "fuori tutto" dell'imbarcazione. A tale fine, le imbarcazioni sono divise in categorie, ed ogni categoria godrà di posti di ormeggio appositamente contrassegnati.

Art. 11

Divieto di ormeggio per più di una imbarcazione. Ad ogni posto di ormeggio può essere attraccata una sola imbarcazione. Qualora l'utente attracchi al proprio ormeggio due o più unità, ancorché di dimensioni consentite, la Società, di concerto con l'Autorità Marittima, provvederà alla rimozione delle imbarcazioni non autorizzate, addebitando allo stesso gli oneri relativi all'operazione, fatti comunque salvi eventuali maggiori danni.

Art. 12

Imbarcazioni in transito. Le imbarcazioni degli utenti in transito, qualora non abbiano preventivamente concordato con la Società l'assegnazione di un posto di ormeggio, devono sostare nell'avanporto fino a quando non abbiano ottenuto l'assegnazione del posto, se disponibile, ovvero le altre necessarie disposizioni.

La sosta delle imbarcazioni negli ormeggi di transito non dovrà superare, salvo comprovate esigenze o situazioni di forza maggiore, le 72 ore.

In caso di accertata ulteriore disponibilità di detti ormeggi, e sempre che esistano uno o più ormeggi completamente liberi, le stesse imbarcazioni potranno essere autorizzate a prolungare la sosta fino a quando sussista detta disponibilità. Le unità ormeggiate a seguito di emergenza, adeguatamente motivata alla Società, possono sostare per un periodo di tempo non superiore alle 48 ore, salvo comprovate esigenze e situazioni di forza maggiore.

Art. 13

Riserva di posti alle imbarcazioni in transito. E' a disposizione delle unità da diporto in transito la capacità dell'approdo in misura non inferiore ad un decimo.

Art. 14

Caratteristiche degli ormeggi. Il Porto, all'attualità, è suddiviso in tre darsene, i cui ormeggi sono diversificati a secondo del tipo di imbarcazione, di cui:

- darsena n. 1 - banchina A - n. 2 ormeggi per unità di Polizia;
banchina B - unità da diporto stazionanti ed in transito;

- darsena n. 2 - unità da diporto stazionanti;

- darsena n. 3 - banchina A - unità da diporto stazionanti ed in transito;
banchina B - unità da pesca.

Art. 15

Ormeggio unità da pesca. Nella zona riservata alle unità da pesca è consentito l'ormeggio di massimo trenta pescherecci.

Atteso il limitato numero di ormeggi a disposizione, possono accedervi solo i motopesca aventi stazza non inferiore a tre tonnellate e lunghezza non inferiore a metri sei ed appartenenti alla marineria locale.

Gli armatori che intendono avvalersi di tale facoltà dovranno avanzare apposita istanza alla Società, allegando all'uopo la necessaria documentazione attestante il possesso dei suddetti requisiti, in calce alla quale dovrà esplicitamente dichiararsi l'estraneità della Società e dell'Autorità Marittima da eventuali responsabilità a seguito di danno a persone o cose, arrecato o ricevuto.

L'elenco delle unità da pesca autorizzate, il cui ordine di ormeggio sarà stabilito dalla Società, dovrà essere sottoposto al visto dell'Autorità Marittima.

In caso di disarmo superiore a mesi tre, fermo restando il disposto all'art. 78 C. N., per comprovate carenze di ormeggi, la Società ha la facoltà di revoca dell'autorizzazione.

E' fatto divieto ai Comandanti delle unità da pesca di ormeggiarsi fuori dagli spazi consentiti.

Sono fatte salve tutte le norme esistenti in materia di tutela ambientale ed antinfortunistica.

Art. 16

Tariffe per imbarcazioni in transito. A fronte della loro permanenza nei posti di ormeggio assegnati, i responsabili delle imbarcazioni in transito devono corrispondere le tariffe stabilite annualmente con deliberazione della Società ed approvate dalla competente Autorità Marittima.

Art. 17

Efficienza delle imbarcazioni. Le unità da diporto devono essere in piena efficienza per la **Tariffe.** La Società, con propria deliberazione, determina le tariffe giornaliere, mensili, annuali e pluriennali per la concessione in uso dei posti di ormeggio, nonché le modalità per l'utilizzo di tutte le altre aree, impianti e strutture accessorie realizzate nell'ambito della concessione demaniale.

Art. 18

Operazione di alaggio e varo. Non è consentito l'ingresso in Porto di alcun mezzo mobile, oltre quelli espressamente autorizzati dalla Società; qualsiasi operazione di varo-alaggio e/o messa in acqua di imbarcazioni deve risultare da apposito registro all'uopo istituito e sottoposto al visto e controllo dell'Autorità Marittima, FF. di Polizia e/o Amministrazioni dello Stato che ne abbiano interesse.

Gli utenti non potranno in alcun modo ingombrare le strade sia di accesso al Porto che interne, se non limitatamente al tempo strettamente necessario alle operazioni relative agli spostamenti di imbarcazioni, mezzi o materiali, e sempre previa autorizzazione della Società.

Art. 19

Accesso al posto ormeggio. Le imbarcazioni con pescaggio non superiore ai metri 1,10 possono accedere ai rispettivi posti di ormeggio senza alcuna formalità, salvo disposizioni di ordine generale.

Le imbarcazioni con pescaggio superiore e, comunque nei limiti dell'agibilità portuale, al loro primo ingresso debbono attendere in avamposto le disposizioni della Società. Tali disposizioni dovranno poi sempre essere rispettate in tutte le operazioni di ormeggio, disormeggio, entrata e uscita dal Porto.

Art. 20

Modo di ormeggiarsi. E' vietato dare fondo alle ancore, salvo casi di forza maggiore. Le unità devono ormeggiarsi esclusivamente alle bitte e catenarie appositamente predisposte. E' vietato ormeggiarsi con la cima di salpamento delle catenarie: l'ormeggio deve essere effettuato con cime o cavi di proprietà dell'utente, di diametro adeguato ed in ottimo stato e deve soddisfare ogni prescrizione della Società; sui fianchi devono essere posti parabordi efficienti ed in numero sufficiente per evitare danni alla propria e/o altrui imbarcazione.

In caso di temporanea e breve assenza da bordo, la passerella deve essere rientrata o alzata; in caso di prolungata assenza deve essere completamente rientrata.

La Società può disporre d'ufficio il rinforzo degli ormeggi o l'allontanamento delle unità in difetto con addebito all'utente delle spese sostenute.

Dei danni arrecati da ciascuna unità è esclusivamente responsabile il proprietario della stessa.

Art. 21

Efficienza delle imbarcazioni. Le unità da diporto devono essere in piena efficienza per la sicurezza in navigazione ed in stazionamento. La Società, qualora sussistano motivi, può richiedere che siano effettuate ispezioni a bordo delle suddette unità da parte della competente Autorità Marittima.

Art. 22

Entrata ed uscita dal Porto. Durante le manovre di entrata ed uscita dal Porto e per gli spostamenti nell'ambito del Porto, le unità navali devono:

- a) tenere la propria dritta in caso di rotte opposte con altre unità;
- b) mantenere una velocità non superiore a 2 (due) nodi e comunque non provocare onda;
- c) dare la precedenza alle unità in uscita.

Solo le imbarcazioni addette al servizio del Porto potranno, in casi di comprovata necessità, superare il limite di velocità indicata.

Salvo casi specificatamente autorizzati, è fatto divieto a tutte le unità da diporto di navigare nell'ambito portuale ed a meno di duecento metri dall'imboccatura del Porto con la sola propulsione velica.

Art. 23

Movimentazione dell'unità in Porto. Tutte le manovre eseguite all'interno del Porto dovranno essere effettuate nella piena osservanza delle disposizioni impartite dalla Società; questa potrà inoltre disporre il movimento e lo spostamento di ormeggi, qualora si rendessero necessari, in caso di emergenza o per particolari esigenze connesse con la operatività e l'utilizzazione del Porto. In caso di assenza del proprietario o di suoi dipendenti, ovvero in caso di rifiuto da parte degli stessi, la Società, informata l'Autorità Marittima, potrà provvedervi direttamente con proprio personale.

Art. 24

Assenza superiore a 24 ore. In caso di assenza oltre le 24 ore, l'utente deve avvertire la Società indicando la data e l'ora di partenza e, possibilmente, la località che intende raggiungere nonché la data di previsto ritorno.

Art. 25

Tutela contro gli inquinamenti. E' vietato lo svuotamento delle acque di sentina, il getto di rifiuti di qualsiasi genere, di oggetti, di liquidi inquinanti, di detriti o altro, nell'ambito dell'approdo, sia in acqua, sia sulle banchine, moli e pontili.

Sia per i rifiuti solidi che per quelli liquidi inquinanti, dovranno essere utilizzate le strutture all'uopo predisposte nell'area portuale.

Art. 26

Divieto di deposito materiale. E' vietato ingombrare con oggetti materiali ed altro, le banchine, i moli ed i pontili i piazzali e le strade di transito.

In caso di inosservanza la Società provvederà a far rimuovere quanto abusivamente depositato a spese dell'utente responsabile.

Art. 27

Introduzione di animali. All'interno del Porto gli animali domestici sono ammessi per il tempo necessario al loro imbarco o sbarco. In ogni caso dovranno essere tenuti sotto controllo e prese tutte le precauzioni al fine di evitare che la presenza di animali nell'ambito portuale possa arrecare molestia o disagio agli altri utenti.

Art. 28

Divieto di svolgere attività commerciali o professionali. In linea generale è fatto divieto di svolgere nell'ambito portuale, sia a terra che a bordo delle imbarcazioni, attività di ordine commerciale e professionale. Attività di tale tipo, ritenute utili al completamento della funzionalità delle strutture e della gestione del Porto, potranno essere svolte solo dietro specifica autorizzazione della Società e previa iscrizione delle Ditte/persone interessate, nel registro tenuto dall'Autorità Marittima a mente dell'art. 68 del Codice della Navigazione.

Art. 29

Accesso agli ormeggi. L'accesso agli ormeggi è riservato:

- a) ai proprietari, agli equipaggi ed ai passeggeri delle imbarcazioni ormeggiate;
- b) al personale dipendente o fiduciario della Società;
- c) al personale autorizzato dalla Società ad accedere a bordo per ragioni di servizio;
- d) alle persone espressamente autorizzate dalla Società.

E' vietato l'accesso agli ormeggi, qualsiasi ne sia il motivo, ad ogni tipo di autoveicolo, motocicletta o bicicletta, ad eccezione dei mezzi impiegati dagli ormeggiatori in servizio.

la cui rete dovrà essere sempre una autogenita di impianto tale da consentire la alimentazione per il tempo necessario. L'intervento del più vicino presidio dei Vigili del Fuoco, nessun caso tale attrezzatura potrà essere inferiore ai 30 minuti.

b. La rete di idranti sarà alimentata dall'Art. 30 snaturato eventualmente integrato da una alimentazione e nei punti di collegamento, installati sotto battenti idrici e ad avvio.

Accesso al Porto. L'accesso al Porto è permesso, oltre che ai soggetti di cui al precedente art. 29, anche ai visitatori, provvisti di specifica autorizzazione.

In ogni caso sarà prevista la possibilità di sbarcare in caso di sbarco con portico e presso l'istesso molo dei gruppi portuali alternativi. La gestione da motore elettrico ed il secondo molo di cui al punto 1° dell'art. 29.

Art. 31

Accesso alle banchine o ad altri punti di carico e scarico. Gli utenti, nel rispetto della segnaletica e delle disposizioni della Società, possono accedere con le loro autovetture alle banchine o ad altri punti di carico e scarico appositamente predisposti, per il tempo necessario a dette operazioni. Al termine, gli autoveicoli dovranno essere posteggiati negli spazi a ciò destinati.

Art. 32

Mezzi Antincendio. La lotta contro gli incendi è assicurata, oltre che dalle dotazioni di sicurezza obbligatorie di bordo, dagli impianti portuali a riguardo predisposti dal Porto Turistico. Per la protezione antincendio dovranno essere adottate le seguenti misure di sicurezza:

1. le imbarcazioni all'attracco dovranno mantenere una distanza reciproca non inferiore ad 1/10 della loro lunghezza media;
2. gli accessi e la viabilità interna all'area portuale dovranno consentire il transito e la manovra dei mezzi antincendio dei Vigili del Fuoco e di Pronto Soccorso;
3. in corrispondenza delle testate dei pontili e delle banchine sarà disposto un idrante dotato di valvola antigelo; ulteriori idranti saranno disposti lungo lo sviluppo dei pontili e delle banchine, a distanza reciproca non superiore a 40 mt., con prese UNI 70 al di sopra dei 250 posti barca e con prese UNI 45 al di sotto dei 250 posti barca.

Per ogni idrante sarà prevista apposita cassetta dotata di collo d'oca e chiave per idrante UNI 70/45, 20 mt. di manichetta di mandata da 70/45 mm. e lancia UNI 70/45 a getto variabile.

Ogni due, o frazione di due, pontili o banchine, dovrà essere prevista una manichetta di prolunga, di lunghezza non inferiore a 40 mt., munita di raccordi UNI 70/45 e carrellata per il pronto impiego.

4. La rete che alimenta gli idranti UNI 70 dovrà garantire la portata minima di 350 l/1' alla pressione di tre bar per ciascuno dei due idranti installati nella posizione idraulicamente più sfavorevole. La rete che alimenta gli idranti UNI 45 dovrà garantire la portata minima di 150 l/1' alla pressione di tre bar per ciascuno dei tre idranti installati nella posizione idraulicamente più sfavorevole.

5. In ogni caso dovrà essere garantita una autonomia di impianto tale da consentire la copertura antincendio per il tempo necessario all'intervento del più vicino presidio dei Vigili del Fuoco. In nessun caso tale autonomia potrà essere inferiore ai 30 minuti.

6. La rete di idranti sarà alimentata dall'acquedotto cittadino eventualmente integrato da una elettropompa e motopompa di compensazione, installate sotto battente idrico e ad avvio automatico comandato dalla caduta di pressione, qualora l'acquedotto non assicuri la pressione minima richiesta.

In ogni caso sarà prevista la possibilità di alimentare la rete di idranti con portate e pressioni richieste mediante due gruppi pompa alternativi, uno azionato da motore elettrico ed il secondo da motore diesel, pescanti l'acqua di mare.

7. Ogni due pontili o banchine sarà previsto un estintore a polvere carrellato da almeno 25 kg. Dovrà essere disponibile in apposito locale un carrello con lancia a schiuma di portata non inferiore a 1000 l/1', premescolatore e riserva di 200 kg. di schiumogeno, 50 m. di panne galleggianti.

8. Sarà prevista la presenza di una imbarcazione dotata di motopompa e lancia brandeggiabile. L'imbarcazione oltre a battere l'incendio con acqua o schiuma dovrà poter effettuare il rimorchio dei natanti di maggiori dimensioni prevedibili nel Porto, fuori dal bacino di ormeggio.

9. Dovrà essere istituita all'interno del Porto una squadra di almeno 2 uomini al di sotto dei 250 posti barca e di almeno 4 uomini al di sopra, professionalmente addestrata e dotata di idoneo equipaggiamento, abilitata al servizio antincendio portuale secondo le vigenti norme.

A tale squadra saranno demandati i compiti di vigilanza e controllo periodico dell'efficienza del dispositivo antincendio ed, inoltre, la conduzione dell'intervento di soccorso nell'attesa dell'arrivo del personale VV. F. con il quale collaborerà alle successive operazioni.

Art. 33

Prescrizioni per gli utenti. Le imbarcazioni ormeggiate devono osservare le seguenti disposizioni di carattere generale, fatta salva la facoltà della Società di chiedere l'intervento ispettivo dell'Autorità Marittima a bordo dei natanti e salva l'osservanza del piano antincendio e del piano antinquinamento portuale:

- a) in caso di sversamento accidentale di idrocarburi sulla superficie dell'acqua o sulle banchine, moli e pontili, il responsabile deve immediatamente avvisare la Società provvedendo nel contempo ad iniziare, con i mezzi a sua disposizione, la bonifica della zona interessata informando il personale delle imbarcazioni vicine e quanti si trovano in luogo. La bonifica della zona interessata sarà effettuata dalla Società con proprio personale a spese del responsabile;
- b) prima della messa in moto del motore l'utente deve provvedere all'aerazione del vano motore e ad adottare tutte le precauzioni suggerite dalla tecnica marinaresca;
- c) prima dell'ormeggio deve essere controllata l'assenza di residui di perdite di idrocarburi in sentina e che non vi siano perdite degli stessi in atto;
- d) gli impianti elettrici di bordo devono essere in perfetto stato di funzionamento e di manutenzione;
- e) il rifornimento di carburante alle imbarcazioni deve essere effettuato esclusivamente presso l'apposito centro di distribuzione carburante. E' assolutamente vietata, nell'ambito dell'approdo qualsiasi diversa modalità di rifornimento anche se parziale, sia a mezzo di serbatoi mobili ancorchè autotrasportati, sia con qualsivoglia sistema.

In caso di assoluta necessità - mancanza completa di carburante, necessità di riparazioni, ecc. - il soggetto utente o titolare di cantiere o di officina, cui occorra provvedere ad un rifornimento di carburante in loco deve richiedere espressa autorizzazione alla Società.

- f) i compartimenti di bordo, contenenti le bombole di gas liquido devono essere adeguatamente aerati;
- g) gli estintori di bordo devono essere rispondenti ai regolamenti in vigore, in numero adeguato ed in perfetta efficienza.

Art. 34

Misure da adottare in caso di incendio. In caso di inizio di incendio a bordo di una imbarcazione, sia da parte del personale della stessa che di quelle delle imbarcazioni vicine, deve farsi il possibile per lottare contro le fiamme avvisando nel contempo con i mezzi più rapidi possibili (sirene di bordo, mezzi acustici, invio del personale agli uffici, ecc.) la Società che informerà i VV. F. e l'Autorità Marittima. In particolare l'imbarcazione incendiata deve essere immediatamente isolata a cura del personale della Società e del proprietario.

Art. 35

Garanzie assicurative. Coloro che, a qualsiasi titolo svolgono servizi (varo ed alaggio - manutenzione, lavoro cantieristico - distribuzione carburanti, ecc.) nell'ambito dell'approdo, devono essere coperti da polizze assicurative, ritenute adeguate dalla Società. Questa, inoltre, potrà richiedere ulteriori garanzie assicurative per gli operatori che esplicino una qualsiasi attività nell'ambito portuale.

Art. 36

Assistenza radiotelefonica. La Società svolgerà il servizio di ascolto radio sul canale 16 della banda VHF/FM per l'assistenza all'utenza nautica dalle ore 08:00 alle ore 20:00.

Art. 37

Prestazione di servizi. Il Porto turistico è gestito direttamente dalla Società concessionaria, che potrà disporre l'affidamento di taluni servizi a terzi previa autorizzazione del Capo del Compartimento Marittimo ex art. 45/bis del Codice della Navigazione, la quale Società, con propria deliberazione, determinerà annualmente le tariffe e le modalità di pagamento per l'utilizzo dei vari servizi portuali.

Parimenti, la Società, di concerto con l'Autorità Marittima, emanerà disposizioni generali e particolari che regolino l'espletamento di ogni singolo servizio e relativi sistemi d'uso.

Collaborazione con le pubbliche Autorità. La società, nell'espletamento delle sue funzioni, è tenuta ad agire di concerto con le Pubbliche Autorità (Autorità Marittima, Autorità Doganali, FF. di Polizia e di Pubblica Sicurezza, ecc.).

Ente concessionario curerà che ne vengano eseguite le disposizioni e si adopererà nel richiederne il rispetto da parte dell'utenza.

Con particolare riferimento alle operazioni antincendio ed antinquinamento disporrà, ove necessario e richiesto, che proprio personale operi in stretta collaborazione con le predette Autorità. Curerà, inoltre, per quanto di competenza, la predisposizione dei mezzi e delle strutture atte a rendere operative le disposizioni richiamate.

Ogni posto di ormeggio dovrà prevedere le dotazioni necessarie in termini di ancoraggio e servizi (acqua potabile, corrente elettrica, ecc.).

La Società disporrà la vigilanza e/o guardiania nell'ambito portuale. La vigilanza e/o guardiania dovrà assicurare il rispetto, da parte di tutti, delle norme di legge vigenti, delle disposizioni previste dal presente regolamento e di tutte le altre prescrizioni legittimamente impartite.

Gli addetti alla vigilanza debbono tempestivamente comunicare alla Società i nominativi dei trasgressori per i conseguenti provvedimenti da adottarsi a loro carico.

In caso di turbativa, di molestia o di grave infrazione accertata da parte di un utente, è riconosciuta alla Società la facoltà di espellerlo.

Per l'utente vincolato da contratto di ormeggio, la Società, nei casi gravissimi, avrà la facoltà di risolvere il contratto stesso.

Giulianova, li 30.04.1996



IL COMANDANTE
Tenente di Vascello (CP) Pil. A.
Salvatore DENARO